

**COMUNE DI PIZZOFRERATO**  
**(PROVINCIA DI CHIETI )**

**STATUTO COMUNALE**

*(Approvato con Deliberazione Consiliare n. 14  
del 05.04.2006)*

**SOMMARIO**

**TITOLO I - ELEMENTI COSTITUTIVI**

Art. 1: Il Comune	pag.	1
Art. 2: Territorio e Casa comunale	pag.	1
Art. 3: Segni Distintivi	pag.	1
Art. 4: Decorazioni	pag.	1
Art. 5: Finalità e compiti	pag.	2
Art. 6: Programmazione e forme di cooperazione	pag.	3
Art. 7: Albo Pretorio	pag.	3
Art. 8: Beni Comunali	pag.	3

**TITOLO II - L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE**

Art. 9: Organi	pag.	3
<b>CAPO I</b>		
Art. 10: Il Consiglio Comunale	pag.	3
Art. 11: Competenze ed attribuzioni	pag.	4
Art. 12: Funzionamento	pag.	4
<b>CAPO II</b>		
Art. 13: Consiglieri	pag.	5
Art. 14: Diritti e doveri dei Consiglieri	pag.	5
Art. 15: Mozione di sfiducia e scioglimento del Consiglio Comunale	pag.	6
Art. 16: Scioglimento e sospensione del Consiglio Comunale	pag.	6
Art. 17: Funzionamento - Decadenza dei Consiglieri	pag.	7
Art. 18: Riunioni del Consiglio	pag.	8
<b>CAPO III</b>		
Art. 19: La Giunta Comunale	pag.	8
Art. 20: Elezioni e prerogative	pag.	8
Art. 21: Composizione	pag.	9
Art. 22: Funzionamento della Giunta Comunale	pag.	9
Art. 23: Attribuzioni	pag.	9
Art. 24: Deliberazioni degli organi consiliari	pag.	10
Art. 25: Funzionamento della Giunta	pag.	11
Art. 26: Assessori	pag.	11
Art. 27: Decadenza della Giunta – Mozione di sfiducia	pag.	11
<b>CAPO IV</b>		
Art. 28: Il Sindaco	pag.	12
Art. 29: Attribuzioni di Amministrazione	pag.	12
Art. 30: Attribuzioni di vigilanza	pag.	13
Art. 31: Attribuzioni di organizzazione	pag.	13
Art. 32: Dimissioni del Sindaco	pag.	13
Art. 33: Vice Sindaco	pag.	14
Art. 34: Delegati del Sindaco	pag.	14

### **TITOLO III - L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI**

#### **CAPO I**

Art. 35: Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro	pag.	14
Art. 36: Il Segretario comunale	pag.	14
Art. 37: Vice Segretario comunale	pag.	15
Art. 38: Le responsabilità del Segretario Comunale	pag.	15
Art. 39: Ordinamento degli uffici e dei servizi	pag.	16
Art. 40: Organizzazione del personale	pag.	16
Art. 41: Incarichi esterni	pag.	17
Art. 42: Ufficio di staff	pag.	17
Art. 43: Forme di gestione dei servizi	pag.	17

#### **TITOLO IV - CONTROLLO INTERNO**

Art. 44: Principi e criteri	pag.	18
Art. 45: Revisione economica finanziaria	pag.	18
Art. 46: Rinvio	pag.	19

### **TITOLO V- ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE**

#### **CAPO I**

Art. 47: Organizzazione sovracomunale	pag.	19
---------------------------------------	------	----

#### **CAPO II**

Art. 48: Principio di cooperazione	pag.	19
Art. 49: Convenzioni	pag.	19
Art. 50: Consorzi	pag.	19
Art. 51: Unione di Comuni	pag.	20
Art. 52: Accordi di programma	pag.	20

#### **TITOLO VI - PARTECIPAZIONE POPOLARE**

Art. 53: Partecipazione	pag.	20
Art. 54: Riunioni e assemblee	pag.	21
Art. 55: Consultazioni	pag.	21
Art. 56: Referendum Consultivi	pag.	21
Art. 57: Istanze, petizioni e proposte	pag.	22

#### **CAPO III - ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE**

Art. 58: Principi generali	pag.	22
Art. 59: Associazioni	pag.	22
Art. 60: Incentivazioni	pag.	23
Art. 61: Promozione e tutela di forme della partecipazione dei cittadini	pag.	23
Art. 62: Onorificenze	pag.	23

#### **CAPO IV - DIRITTO DI ACCESSO**

Art. 63: Diritto di accesso	pag.	23
Art. 64: Diritto di informazione	pag.	24

#### **TITOLO VII - FUNZIONI NORMATIVE**

Art. 65 : Statuto	pag.	24
Art. 66: Regolamenti	pag.	24
Art. 67: Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute	pag.	25
Art. 68: Ordinanze	pag.	25
Art. 69: Norma transitoria ed entrata in vigore	pag.	25

## **TITOLO I ELEMENTI COSTITUTIVI**

### **Art. 1 Il Comune**

1. Il Comune di Pizzoferrato, Ente autonomo locale, rappresenta la propria Comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, secondo i principi della Costituzione e delle leggi dello Stato.
2. L'autogoverno della Comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.
3. Esercita le funzioni proprie e le funzioni conferite dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà.

### **Art. 2 Territorio e Casa comunale**

1. Il Comune di Pizzoferrato, piccolo Paese della Valle del Sangro, comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1958, n. 1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.
  2. Il Territorio comunale è diviso in frazioni, individuate come: Capoluogo (Centro Storico a metri 1251 s.l.m., che sorge dove una volta era la Chiesa di S. Nicola ed il Palazzo Baronale), Castiglione, Coll'Alto, Turchi e Valle del Sole.
  3. La Casa Comunale è sita nel Centro Abitato del Capoluogo.
  4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella Sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede individuati di volta in volta con provvedimento motivato del Sindaco che firmerà la convocazione.
- La suddetta sede potrà essere trasferita con deliberazione del Consiglio Comunale.

### **Art. 3 Segni Distintivi**

1. Lo stemma c.le è quello riconosciuto con Decreto del 09.06.1937, trascritto nel libro Araldico degli Enti Morali, al Volume II pagina 262. Esso corrisponde a quello contenuto nel Volume 3424 degli atti preliminari del catasto Onciario dell'anno 1742 (Campo di cielo, all'incudine poggiata sulla vetta centrale di un monte a tre punte, sormontata da una stella d'oro con ornamenti posteriori).
2. Il Gonfalone è stato concesso con D.P.R. 2214 del 09.02.1983.

### **Art. 4 Decorazioni**

1. Il Comune di Pizzoferrato è decorato di Medaglia di Bronzo al Valor Militare concessagli con D.P.R. 08.10.1969, per fatti di guerra (periodo 8 Settembre 1943 – 9 Giugno 1944).

## **Art. 5**

### **Finalità e compiti**

1. Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria Comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche della Comunità, definendosi da questo punto di vista “Paese della Pace, dell’Amore e del Sorriso”.

2. Nell’ambito delle competenze assegnate dalle leggi statali e regionali ed in collaborazione con la Comunità Montana di appartenenza e con gli altri Enti pubblici, il Comune:

- Garantisce il rispetto delle condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della Legge 10 aprile 1991, n. 125 e promuove la presenza di entrambi i sessi nelle Giunte e negli organi collegiali del Comune nonché negli Enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti.
- Concorre a garantire, nell’ambito delle sue competenze, il diritto alla salute e attua idonei strumenti per renderlo effettivo.
- Opera per l’attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili e agli invalidi.
- Adotta le misure necessarie a conservare e difendere l’ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.
- Tutela il patrimonio storico, artistico e archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.
- Promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti artigianali, turistici e commerciali, nel rispetto dell’ambiente.
- Realizza interventi nel campo dell’edilizia pubblica, al fine di assicurare il diritto all’abitazione.
- Predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo i piani ed i programmi di attuazione.
- Individua nella conservazione delle risorse del proprio ambiente naturale la strada per garantire lo sviluppo della collettività e promuove tutte le attività produttive, commerciali, turistiche e di servizi con essa compatibili.
- Sancisce il ripudio della Guerra, la promozione della cultura, della pace e della cooperazione tra i popoli e a tal fine promuove, stimola e patrocina tutte le manifestazioni che hanno come fine la conoscenza e la trasmissione di questi valori alle nuove generazioni.
- Si impegna a difendere i diritti della persona, quali siano il sesso, la nazionalità, la religione e l’origine etnica.
- Garantisce, in forma regolamentare, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche e integrazioni.
- Promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.
- Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.

3. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l’istituzione di Enti, Organismi ed Associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l’accesso anche agli Enti, Organismi ed Associazioni, ai sensi dell’art. 10, comma 3 del T.U.E.L. 267/2000.

4. I modi di utilizzo delle strutture dei servizi ed impianti saranno disciplinati da apposito regolamento dove saranno previste tariffe e l’eventuale gratuità per particolari finalità di carattere sociale.

**Art. 6**  
**Programmazione e forme di cooperazione**

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato, della Regione, della Provincia e della Comunità Montana, avvalendosi anche dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Comunità Montana, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

**Art. 7**  
**Albo Pretorio**

1. Nella Casa Comunale è individuato apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio" per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. Il Segretario comunale cura l'affissione degli atti di cui al comma 1 avvalendosi del Messo Comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

**Art. 8**  
**Beni Comunali**

1. Il Comune di Pizzoferrato ha in disponibilità un demanio di natura universale civica, oggetto di verifica ai sensi della L.R. 3/98, la cui utilizzazione è demandata ad apposito regolamento, nonché di beni demaniali e di beni patrimoniali.
2. Sono detti beni demaniali quei beni di proprietà del Comune che appartengono ai tipi indicati negli artt. 822-824 del Codice Civile.
3. Sono beni patrimoniali indisponibili quei beni la cui destinazione economica riveste un carattere di pubblica utilità immediata in quanto destinati ad un servizio pubblico.
4. Fanno parte del patrimonio comunale disponibile quei beni che rivestono un'utilità puramente strumentale.

**TITOLO II**  
**L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE**

**Art. 9**  
**Organi**

1. Sono organi elettivi del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

**Capo I**  
**Art. 10**  
**Il Consiglio Comunale**

1. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione.

3. Il Consiglio Comunale dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

4. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco. In caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo, le funzioni vicarie sono esercitate dal Vicesindaco qualora questi rivesta la carica di Consigliere, altrimenti dal Consigliere anziano.

## **Art. 11**

### **Competenze ed attribuzioni**

1. Il Consiglio esprime l'indirizzo politico-amministrativo in atti quali mozioni, risoluzioni, ordini del giorno, direttive contenenti obiettivi, principi e criteri informativi dell'attività dell'Ente, indirizza altresì l'attività dell'Ente con atti fondamentali di carattere normativo e programmatico.

2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

3. Il Consiglio Comunale esercita la potestà e le competenze limitatamente agli atti fondamentali previsti dalle leggi vigenti e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

3 bis. L'esercizio delle suddette funzioni non può essere oggetto di delega.

4. Le deliberazioni in ordine agli atti fondamentali determinati dalla legge non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio, adottate dalla Giunta da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

5. Il Consiglio definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni; provvede altresì alla nomina dei rappresentanti del Consiglio stesso presso Enti, Aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

6. Il Consiglio nomina altresì le Commissioni in cui è rappresentata la minoranza.

7. Nell'adozione degli atti fondamentali il Consiglio privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione perseguendo il raccordo con la programmazione della Comunità Montana, della Provincia, della Regione e dello Stato.

8. Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

9. Il Presidente del Consiglio Comunale assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

10. Il Consiglio comunale può istituire delle commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia, di cui il regolamento disciplina l'organizzazione e ne determina i poteri, attribuendo alla minoranza la presidenza.

## **Art. 12**

### **Funzionamento**

1. L'attività del Consiglio è disciplinata da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e discussione delle proposte. Il Regolamento indica, altresì, il numero dei consiglieri necessari per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'Ente, senza computare a tal fine il Sindaco.

**Capo II**  
**I Consiglieri Comunali**  
**Art. 13**  
**Consiglieri**

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge.
2. Le funzioni del Consigliere anziano sono esercitate da colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'art. 73 del TUEL 267/2000, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri ai sensi del comma 11 del medesimo art. 73.
3. Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando è prevista la presenza della minoranza, e la legge o il regolamento non prevede diversamente, si procede con due distinte votazioni alle quali prendono parte rispettivamente i Consiglieri di Maggioranza e i Consiglieri di Minoranza.
4. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate in forma scritta al Consiglio, devono essere presentate personalmente dal dimissionario al protocollo dell'Ente e devono essere assunte immediatamente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve provvedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risultante dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti previsti dalla legge, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 141 del TUEL 267/2000.

**Art. 14**  
**Diritti e doveri dei Consiglieri**

1. Il Consigliere esercita il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
2. Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del mandato.
3. Le forme e i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento.
4. E' tenuto al segreto d'ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge.
6. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale.
7. I Consiglieri Comunali che, senza giustificazione, da rendersi per iscritto entro 10 giorni dall'assenza, non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio, sono dichiarati decaduti.
8. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, decorso il termine di 10 giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza.
- 8 bis. La surrogazione del Consigliere dichiarato decaduto ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità del surrogante.
9. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un proprio domicilio nel territorio comunale.
- 9 bis. Su richiesta di un quinto dei Consiglieri il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio entro il termine non superiore a venti giorni e ad inserire all'ordine del giorno gli argomenti richiesti.

**Art. 14 bis**  
**Mozione di sfiducia e scioglimento del Consiglio Comunale**

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione.
3. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un commissario ai sensi dell'art. 141 del TUEL 267/2000.
4. Il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta la dimissione dello stesso.

**Art. 14 ter**  
**Scioglimento e sospensione del Consiglio Comunale**

1. Il consiglio comunale viene sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno:
- a) quando compia atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;
  - b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:
    - impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del Sindaco;
    - dimissioni del Sindaco;
    - cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il Sindaco;
    - riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del consiglio;
  - c) quando non sia approvato nei termini il bilancio e quando non vengano adottati i provvedimenti di riequilibrio previsti dall'art. 193 T.U.E.L. 267/2000;
  - c bis) nelle ipotesi in cui gli enti territoriali al di sopra dei mille abitanti siano sprovvisti dei relativi strumenti urbanistici generali e non adottino tali strumenti entro diciotto mesi dalla data di elezione degli organi. In questo caso, il decreto di scioglimento del consiglio è adottato su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
2. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla Giunta il relativo schema, l'organo regionale di controllo nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta, l'organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio.
- 2 bis. Nell'ipotesi di cui alla lettera c bis) del comma 1, trascorso il termine entro il quale gli strumenti urbanistici devono essere adottati, la regione segnala al prefetto gli enti inadempienti. Il prefetto invita gli enti che non abbiano provveduto ad adempiere all'obbligo nel termine di quattro mesi. A tal fine gli enti locali possono attivare gli interventi, anche sostitutivi, previsti dallo statuto secondo criteri di neutralità, di sussidiarietà e di adeguatezza. Decorso infruttuosamente il termine di quattro mesi, il prefetto inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio.



3. Nei casi diversi da quelli previsti dal numero 1) della lettera b) del comma 1, con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso.
4. Il rinnovo del Consiglio nelle ipotesi di scioglimento deve coincidere con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge.
5. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.
6. Al decreto di scioglimento è allegata la relazione del Ministro contenente i motivi del provvedimento; dell'adozione del decreto di scioglimento è data immediata comunicazione al parlamento. Il decreto è pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» della Repubblica italiana.
7. Iniziata la procedura di cui ai commi precedenti ed in attesa del decreto di scioglimento, il prefetto, per motivi di grave e urgente necessità, può sospendere, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni, i consigli comunali e provinciali e nominare un commissario per la provvisoria amministrazione dell'ente.

### **Art. 14 quater** **Funzionamento - Decadenza dei Consiglieri**

1. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato secondo il principio generale di economicità e contenimento della spesa pubblica da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi:
  - a) gli avvisi di convocazione dovranno essere recapitati ai Consiglieri, rispetto al giorno di convocazione, almeno:
    - cinque giorni prima per le convocazioni in seduta ordinaria;
    - tre giorni prima per le convocazioni in seduta straordinaria;
    - un giorno prima per le sedute straordinarie dichiarate urgenti;
    - il giorno di consegna non viene computato;
  - c) previsione, per la validità della seduta, della presenza, incluso il Presidente, di non meno di:
    - n. 8 Consiglieri per le sedute di prima convocazione;
    - n. 4 Consiglieri per le sedute di seconda convocazione;
  - d) riserva al Presidente del potere di convocazione e di direzione dei lavori;
  - e) fissazione del tempo riservato, per ogni seduta, a ciascun intervento nonché alla trattazione delle interrogazioni e mozioni, assegnando tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per le repliche e per le dichiarazioni di voto;
  - f) indicazione circa i tempi della trattazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni (in apertura o chiusura della seduta);
2. In pendenza dell'approvazione del regolamento di cui al precedente comma 1, ed in mancanza di designazione da parte dei gruppi dei rispettivi Capogruppo, si intendono costituiti tanti gruppi quante sono le liste rappresentate in Consiglio e capogruppo di ciascuna lista:
  - a) per il gruppo di maggioranza: il candidato Consigliere, che ha riportato il maggior numero di voti;
  - b) per i gruppi di minoranza: i candidati alla carica di Sindaco delle rispettive liste o in assenza di questi, il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti nella relativa lista.

**Art. 14 quinquies**  
**Riunioni del Consiglio**

1. Il Consiglio si riunisce in sedute ordinarie e in sedute straordinarie.
2. Le sedute ordinarie si svolgono:
  - a) per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente (conto consuntivo);
  - b) per l'approvazione del bilancio preventivo;
  - c) per la verifica dello stato di attuazione del programma e degli equilibri di bilancio di cui all'193 TUEL 267/2000;
3. Le sedute straordinarie si svolgono per tutti gli altri argomenti e potranno avere luogo in qualsiasi periodo.
4. Le sedute straordinarie sono dichiarati urgenti con provvedimento motivato del Sindaco inserito nell'avviso di convocazione. In tal caso su richiesta di almeno 7 Consiglieri è possibile rinviare la trattazione al giorno seguente - stesso orario.

**Capo III**  
**La GIUNTA**  
**Art. 15**  
**La Giunta Comunale**

1. La Giunta Comunale è l'organo di governo del Comune.
2. Impronta la propria attività ai principi di collegialità, della trasparenza e dell'efficienza.
3. La Giunta compie gli atti concreti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente, collabora con il Sindaco all'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio.

**Art. 16**  
**Elezioni e prerogative**

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vice Sindaco, promovendo la presenza di ambo i sessi e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni. Il Sindaco, sentita la Giunta, nella stessa seduta presenta le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità, la posizione giuridica, lo status di Assessore, gli istituti della decadenza e della revoca, l'obbligo di astensione, le aspettative, i permessi, gli oneri previdenziali, le indennità, i rimborsi spese e le missioni sono disciplinati dalla Legge.
3. I soggetti chiamati alla carica di Vice Sindaco o Assessore devono:
  - essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere comunale;
  - non essere coniuge, ascendente, discendente, adottante o adottato, parente o affine, fino al primo grado, del Sindaco.
4. Il Sindaco e gli Assessori, esclusi i casi di dimissioni singole, restano in carica fino all'insediamento dei successori.

## **Art. 17**

### **Composizione**

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori, compreso il Vice Sindaco, non superiore a quattro. Possono essere nominati Assessori, nel limite massimo di quattro componenti la Giunta, anche i cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale, nonché di riconosciute doti professionali e/o esperienza amministrativa, ed in tal caso gli Assessori sono detti “esterni” e possono partecipare alle sedute del Consiglio Comunale, ma senza diritto di voto.

1 bis. Gli Assessori che ricoprono anche la carica di Consigliere Comunale diventano automaticamente Assessori Esterni senza necessità di riconferma e di nuova nomina da parte del Sindaco se dimissionari dalla carica di Consigliere Comunale.

1 ter. I componenti la Giunta Comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica sul territorio comunale.

## **Art. 18**

### **Funzionamento della Giunta Comunale**

1. La Giunta è composta e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa, in apposito regolamento.

## **Art. 19**

### **Attribuzioni**

1. Alla Giunta comunale compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2, del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio Comunale e che non rientrano nelle competenze, previste dalla legge o dallo statuto, del Sindaco, del Segretario o dei funzionari dirigenti;

La Giunta collabora con il Sindaco:

- per la realizzazione degli indirizzi generali d'amministrazione espressi dal Consiglio;
- per la redazione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato ed alla loro attuazione;
- per la valorizzazione e la promozione dei rapporti con gli organismi di partecipazione popolare;
- adotta motivate deliberazioni per la copertura dei posti di dirigenti e responsabili degli uffici con contratto di diritto privato.

2. Alla Giunta vengono in particolare attribuiti i seguenti compiti, oltre quelli che si evincono da specifiche disposizioni legislative:

- adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
- autorizza il Sindaco a conferire le funzioni di Direttore Generale al Segretario Comunale;
- formula le previsioni di bilancio, i programmi e gli indirizzi generali da sottoporre al Consiglio;
- approva lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica, lo schema di bilancio pluriennale e la relazione finale del Conto Consuntivo presentandoli al Consiglio Comunale per le deliberazioni che a questo competono;

- adotta le deliberazioni, in via d'urgenza, attinenti alle variazioni di bilancio, sottoponendole a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in cui si è proceduto alla variazione;
- approva il piano esecutivo di gestione e le sue variazioni;
- approva i prelevamenti dal fondo di riserva, da comunicare all'organo consiliare;
- stabilisce le dotazioni da assegnare ai singoli servizi e le modifiche alle stesse;
- effettua le richieste di anticipazione di tesoreria;
- adotta gli atti di esecuzione degli indirizzi espressi dal Consiglio;
- autorizza il Sindaco a ricorrere ed a resistere in giudizio nell'interesse del Comune in tutte le vertenze sottoposte a tutti gli organi giurisdizionali, in ogni grado del giudizio, comprese le controversie tributarie nelle quali il Comune è parte ricorrente o resistente. Per le controversie tributarie la Giunta può autorizzare il Sindaco a delegare l'Assessore competente per materia od il funzionario responsabile del servizio tributi;
- prende atto delle linee programmatiche dell'Amministrazione in materia di appalti pubblici;
- approva i progetti di massima delle opere pubbliche;
- contrae i mutui previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio;
- adotta il Programma OO.PP da pubblicare ai fini della sua approvazione in sede di bilancio;
- decide in ordine al ricorso a professionalità esterne per incarichi, da conferirsi per il tramite del R.U.P., di progettazione e direzione lavori, ;
- decide in ordine al ricorso a professionalità esterne e al conferimento dei relativi incarichi per attività di studio e consulenza;
- decide in ordine al ricorso al giudice di ogni ordine e grado, conferendo gli incarichi ad avvocati di fiducia.

2 bis. La Giunta, inoltre, nell'esercizio delle funzioni di governo, adotta i seguenti ulteriori provvedimenti:

- definizione di obiettivi, priorità, piani e programmi per l'azione amministrativa e la gestione da parte dei responsabili dei servizi comunali;
- individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare ai vari servizi ed obiettivi e la loro ripartizione tra gli uffici dei responsabili;
- determinazione delle tariffe, dei canoni e similari a carico di eventuali terzi;
- accettazione di lasciti e donazioni di competenza della Giunta salvo che ciò non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del Consiglio, ai sensi dell'art. 42, let. i) del D.L.gs 18.08.2000, n. 267.

## **Art. 20**

### **Deliberazioni degli organi collegiali**

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalla legge. Nel caso di astensione obbligatoria e conseguente necessario allontanamento dall'aula, non si concorre a formare il quorum per la validità della seduta, mentre nel caso di semplice astensione, cd. politica, senza allontanamento dall'aula, si concorre a formare il quorum.

2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche e alle medesime possono partecipare, su determinazione sindacale, esperti, tecnici, funzionari, invitati a riferire su particolari problemi.

4. Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su “persone”, il Presidente dispone la trattazione dell’argomento in “Seduta Segreta”.

5. Nei casi d’urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

6. L’istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute della Giunta e del Consiglio sono curate dal Segretario comunale, il quale partecipa anche alla discussione degli argomenti senza diritto di voto; i verbali delle deliberazioni sono sottoscritti esclusivamente dal Sindaco e dal Segretario Comunale.

Il segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal Presidente.

### **Art. 20 bis Funzionamento della Giunta**

1. L’attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori.

2. La Giunta è convocata senza regole formali ed anche in via breve dal Sindaco che la presiede e che coordina e controlla l’attività degli Assessori stabilendo gli argomenti da trattare, anche tenuto conto delle proposte da esaminare che siano di iniziativa dello stesso Presidente, di singoli Assessori, di singoli Consiglieri Comunali, del Segretario e dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi Comunali.

3. Il Sindaco dirige e coordina l’attività della Giunta e assicura l’unità di indirizzo politico – amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

### **Art. 20 ter Assessori**

1. Agli Assessori possono essere assegnate, con provvedimenti del Sindaco, funzioni ordinate per materia, con delega a firmare gli atti relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate, conformemente al principio per cui all’Assessore Delegato spettano poteri di indirizzo e di controllo sulla gestione dei servizi, limitatamente alle funzioni medesime delegate.

2. Il Sindaco può revocare o modificare l’attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta lo ritenga opportuno per motivi di funzionalità e/o di coordinamento.

3. Le deleghe, le eventuali revoche e le modificazioni di cui sopra, devono, a pena di invalidità, essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio Comunale.

4. Le dimissioni da Assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco, non necessitano di presa d’atto e diventano irrevocabili ed efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.

5. Alla sostituzione degli Assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall’ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al Consiglio.

### **Art. 20 quater Decadenza della Giunta – Mozione di sfiducia**

1. Le dimissioni, l’impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano, altresì, dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, depositata presso la segreteria che provvede a comunicare al Sindaco, agli Assessori ed ai capigruppo consiliari, con lettera scritta entro i successivi tre giorni.
4. La convocazione del Consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione a cura del Sindaco o in caso di inerzia di quest'ultimo del Consigliere Anziano.
5. Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata approvata la mozione di sfiducia.
6. Il Segretario Comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza di quest'ultimo.

## **CAPO IV IL SINDACO**

### **Art. 21 Il Sindaco**

1. Il Sindaco è capo del Governo locale e in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di sovrintendenza e di amministrazione.
2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli Assessori e delle strutture gestionali – esecutive e sovrintende al funzionamento dei Servizi e degli Uffici e all'esecuzione degli atti nonché alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale, al Direttore, se nominato, ed ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi, in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali.
- 2 bis. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio Comunale.
- 2 ter. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.
3. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'Ufficio del Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
4. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune; quale Ufficiale di Governo è anche il Responsabile del Servizio di Polizia Locale e Autorità sanitaria Locale. Il Sindaco ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali esecutive ed ha la rappresentanza in giudizio dell'Ente sia come attore che come convenuto.
- 4 bis. Il Sindaco neo eletto convoca il Consiglio Comunale nella prima seduta, nomina i Responsabili dei Servizi e degli Uffici Comunali, attribuisce e definisce gli incarichi direttivi nonché gli incarichi di collaborazione esterna secondo i criteri e le modalità stabiliti dagli artt. 109 e 110 del D.Lgs n. 267/2000, del presente statuto e dei regolamenti comunali.

### **Art. 22 Attribuzioni di Amministrazione**

Il Sindaco:

- a) ha la rappresentanza generale dell'Ente;
- b) ha la direzione unitaria e il coordinamento dell'attività politico – amministrativa del Comune;
- c) coordina l'attività degli Assessori;

- d) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli Assessori per sottoporli all'esame della Giunta;
- e) impartisce direttive al Segretario Comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
- f) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuendo e definendo gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti;
- g) può delegare ai singoli Assessori le funzioni ad esso attribuite dalla legge e dal presente Statuto;
- h) provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comunale, presso Enti, Aziende ed Istituzioni;
- i) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
- j) può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale.

### **Art. 23**

#### **Attribuzioni di vigilanza**

Il Sindaco:

- a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
- b) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale, indagini e verifiche amministrative all'intera attività del Comune;
- c) compie gli atti conservatori dei diritti del Comune;
- d) coordina le funzioni di controllo che il Revisore dei Conti comunale esercita nei confronti delle istituzioni;
- e) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici e servizi svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

### **Art. 24**

#### **Attribuzioni di organizzazione**

1. Il Sindaco:

- a. Stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute, dispone la convocazione del Consiglio Comune e lo presiede, ai sensi del regolamento.
- b. Esercita i poteri di polizia nelle adunanze e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco stesso presieduti, nei limiti previsti dalla legge;
- c. Propone gli argomenti da trattare e dispone, anche con atto informale, la convocazione della Giunta, e la presiede.
- d. Riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio;
- e. Convoca e presiede le Commissioni comunali previste dalla legge, dai regolamenti, o costituite dal Consiglio comunale.

### **Art. 24 bis**

#### **Dimissioni del Sindaco**

1. Le dimissioni scritte del Sindaco sono indirizzate al Consiglio e per conoscenza al Segretario Comunale e presentate personalmente all'ufficio protocollo generale del Comune ove verranno immediatamente registrate. Le dimissioni del Sindaco possono essere ritirate dallo stesso nei venti giorni successivi alla loro presentazione.

2. Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio, divengono efficaci ed irrevocabili. In tal caso il Segretario Comunale informerà il Prefetto che procederà allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

#### **Art. 25 Vicesindaco**

1. Il Vicesindaco è l'Assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni sostitutive in caso di assenza o impedimento.
2. Gli Assessori, in caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di elencazione del documento programmatico.
3. Delle deleghe rilasciate al Vicesindaco ed agli assessori deve essere fatta comunicazione agli organi previsti dalla legge.

#### **Art. 25 bis Delegati del Sindaco**

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni Assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie nonché di conferire agli stessi delega a firmare gli atti relativi.
2. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
3. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.
4. Il Sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di consiglieri, compresi quelli della Minoranza.

### **TITOLO III L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI Capo I UFFICI E SERVIZI**

#### **Art. 25 ter Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro**

1. Il Comune tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività dallo stesso svolte, ai sensi del D.L.gs 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni.

#### **Art. 26 Il Segretario comunale**

1. Il Segretario del Comune, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco da cui dipende funzionalmente, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, cura l'attuazione dei provvedimenti, è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, provvede ai relativi atti esecutivi e partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio.

1 bis. Al Segretario Comunale sono attribuite la seguenti funzioni:



- a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti;
- b) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività;
- c) Partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del Consiglio e della Giunta, curandone la verbalizzazione;
- d) Può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
- e) Esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.

2. Al Segretario Comunale possono far capo inoltre le competenze di cui all'art. 107 del T.U.E.L. 267/2000 per i servizi e gli uffici la cui responsabilità gestionale gli venga affidata dal Sindaco.

3. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario Comunale sono disciplinati dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale.

4. Il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l'esercizio delle funzioni del Segretario Comunale.

5. Al Segretario Comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di Direttore Generale. Nel caso di conferimento delle funzioni di Direttore Generale, al Segretario spettano i compiti previsti dall'art. 108 del D.Lgs n. 267/2000.

6. Allo stesso viene corrisposta una indennità di direzione determinata dal Sindaco con il provvedimento di conferimento dell'incarico.

7. Il Comune ha un Segretario titolare, funzionario pubblico, dipendente da apposita Agenzia, avente personalità giuridica di diritto pubblico e iscritto all'Albo di cui al comma 1 dell'art. 98 del D.Lgs n. 267/2000.

8. La nomina, la conferma e la revoca del Segretario Comunale sono disciplinate dalla legge.

9. Il Consiglio Comunale può approvare convenzioni con altri Comuni per la gestione associata del servizio di segreteria comunale.

#### **Art. 26 bis** **Vice Segretario comunale**

1. Il Regolamento di organizzazione può prevedere che un Funzionario direttivo del Comune, oltre alle attribuzioni specifiche del posto ricoperto, possa essere incaricato, con provvedimento del Sindaco, di funzioni vicarie o ausiliarie del Segretario Comunale; tale funzionario individuato in uno dei funzionari apicali del Comune, in possesso dei requisiti di legge, potrà assolvere tali funzioni vicarie o ausiliarie, solo in caso di assenza o impedimento per motivi di fatto e/o di diritto del Segretario Comunale.

#### **Art. 27** **Le responsabilità del Segretario Comunale**

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.

3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

4. Ai fini dell'attribuzione dell'obbligo di fornire pareri di regolarità tecnica e contabile, il responsabile del servizio è il soggetto al quale è stata attribuita la cura e lo svolgimento di un servizio comunale, secondo la distribuzione delle mansioni stabilite dal regolamento organico del personale dipendente vigente. Qualora i responsabili dei servizi non rivestano la qualifica di funzionario, essi dovranno pur sempre pronunciarsi sulla proposta di deliberazione, ma i pareri espressi avranno mera rilevanza interna, e quindi come criterio residuale interverrà la competenza del segretario comunale dell'Ente che darà il predetto parere rispondendone però solo in relazione alle sue competenze.

5. Il Segretario Comunale e i responsabili dei singoli servizi possono esprimere il parere di competenza anche sugli atti deliberativi concernenti liquidazioni di competenza loro dovute per legge. Possono altresì esprimere il loro parere su tutti gli atti per i quali sono interessati, fatta eccezione per quelli meramente discrezionali.

6. Nel caso di parere negativo, l'organo collegiale, se ritiene di deliberare in modo difforme, lo motiva nell'atto.

## **Art. 28 Gli uffici**

1. Il Comune disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare del Comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale.

2. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale anche con ricorso a collaborazioni esterne ed a lavoro temporaneo, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti attribuiti.

3. Il regolamento dello stato giuridico ed economico del personale disciplina in particolare:

- a) Struttura organizzativo – funzionale;
- b) Dotazione organica;
- c) Modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
- d) Diritti, doveri, sanzioni;
- e) Modalità organizzative della commissione di disciplina;
- f) Trattamento economico.

## **Art. 28 bis Organizzazione del personale**

1. Il Comune valorizza lo sviluppo e la formazione professionale dei suoi dipendenti come condizione essenziale di efficacia della propria azione; a tal fine ricorre alle assunzioni solo dopo aver esaminato tutte le possibilità relative al personale già in organico.

2. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali, tale inquadramento riconosce un livello di professionalità senza determinare automaticamente l'affidamento di responsabilità su unità organizzative.

3. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire fini istituzionali secondo le norme del regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

#### **Art. 28 ter** **Incarichi esterni**

1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, contratti a tempo determinati di dirigenti, altre specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente e fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. I contratti di cui sul presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica. Il trattamento economico, pari a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relativa alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio del Comune e non vanno imputati al costo contrattuale del personale. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui il Comune dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 45 del D.Lgs 30.12.1992, n. 504, e successive modificazioni.

3. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate da regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'Assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione.

#### **Art. 28 quater** **Ufficio di staff**

1. La Giunta comunale può disporre la costituzione di un ufficio posto alla diretta dipendenza del Sindaco o della Giunta o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge e composto dal Segretario comunale e/o dai dipendenti comunali.

#### **Art. 29** **Forme di gestione dei servizi**

1. L'attività diretta a conseguire nell'interesse della Comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti, anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.

3. Il Comune può gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:

- a) in economia, quando per modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione;
- b) in concessione a terzi, quando sussistono ragioni tecniche-economiche e di opportunità sociale;
- c) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati; a mezzo di istituzioni per l'esercizio sociale senza rilevanza imprenditoriale.

## **TITOLO IV CONTROLLO INTERNO**

### **Art. 30 Principi e criteri**

1. Il Bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire, oltre il controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.

2. È facoltà del Consiglio comunale richiedere agli organi ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

### **Art. 31 Revisione economica finanziaria**

1. Il Consiglio comunale affida la revisione economico-finanziaria ad un revisore eletto a maggioranza assoluta dei suoi membri e scelto tra esperti iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti o negli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri.

2. Il Revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta; è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'articolo 239, comma 1, lettera d) del TUEL 267/00.

3. Il Revisore collabora con il Consiglio comunale nella funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

4. Per l'esercizio delle sue funzioni il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.

5. Nella relazione di cui al comma 3 il Revisore esprime rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

6. Il Revisore risponde della veridicità delle sue attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.

**Art. 32**  
**Rinvio**

1. La materia relativa alla finanza e alla contabilità è riservata alla Legge dello Stato, salvo quanto previsto dal presente Statuto e dall'apposito regolamento di contabilità.

**TITOLO V**  
**ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE**

**CAPO I**  
**ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE**

**Art. 33**  
**Organizzazione sovracomunale**

1. Il Comune promuove e favorisce forme di collaborazione con altri Enti pubblici territoriali e prioritariamente con la Comunità Montana al fine di coordinare e organizzare unitamente agli stessi, propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

**CAPO II**  
**FORME COLLABORATIVE**

**Art. 34**  
**Principio di cooperazione**

1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge, attraverso accordi e intese di cooperazione.

**Art. 35**  
**Convenzioni**

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero la esecuzione e la gestione di opere pubbliche, ovvero la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri Enti locali o loro organismi strumentali.

2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

2 bis. Le Convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo degli enti deleganti.

2 ter. Le Convenzioni e le Unioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

**Art. 36**  
**Consorzi**

1. Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra Enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico – imprenditoriale qualora

non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi previsto dall'articolo precedente.

2. La convenzione, oltre al contenuto prescritto dal precedente articolo 35, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli Albi Pretori degli Enti contraenti.

3. Il Consiglio Comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del Consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo Ente.

4. Il Consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire, da parte dei medesimi Enti Locali, una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

### **Art. 37**

#### **Unione dei Comuni**

1. In attuazione del principio di cui al precedente articolo 34 e dei principi del T.U.E.L. 267/00, il Consiglio Comunale, ove sussistono le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, Unioni di Comuni, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.

### **Art. 38**

#### **Accordi di programma**

1. Il Comune, per la definizione e l'attuazione di Opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, promuove e conclude accordi di programma.

2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori, ed in particolare:

- a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
- b) individuare, attraverso strumenti appropriati, quali piani finanziari, costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli Enti coinvolti;
- c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3. Il Sindaco, previa deliberazione d'intenti della Giunta, definisce e stipula l'accordo con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

4. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

## **TITOLO VI**

### **PARTECIPAZIONE POPOLARE**

### **Art. 39**

#### **Partecipazione**

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture e ai servizi dell'Ente.

3. Ai Cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.

4. In quelle materie di esclusivo interesse locale possono essere iniziate forme di consultazione popolare.

5. Le consultazioni potranno svolgersi secondo la forma del coinvolgimento diretto tramite assemblea, tramite consultazioni, attraverso questionari o tramite referendum popolari consultivi.

5 bis. Ai fini di cui al comma precedente l'amministrazione comunale favorisce:

a. Le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta in locali idonei.

b. L'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.

5 ter. L'Amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

5 quater. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive vanno garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell'osservanza dei principi stabiliti dal T.U.E.L. 267/2000.

### **Art. 39 bis Riunioni e assemblee**

1. Il diritto di promuovere riunioni in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.

2. L'amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo a eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere non politico e che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità d'uso appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica ed al corretto uso degli edifici, alla incolumità delle persone.

3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo e per la copertura dei rischi la stipula di polizza assicurativa idonea.

### **Art. 39 ter Consultazioni**

1. Il Consiglio e la Giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.

2. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi; in quest'ultimo caso i relativi costi sono previsti su relazione tecnica preventiva alla concessione dell'autorizzazione alla consultazione da parte del Responsabile del Servizio Comunale interessato, a carico dell'organismo proponente il quale ne dovrà accettare per iscritto gli oneri.

### **Art. 40 Referendum Consultivi**

1. Per consentire l'effettiva partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa è prevista l'indizione e l'attuazione di referendum consultivi, tra la popolazione comunale, per materie di esclusiva competenza comunale e comunque su problemi di grande rilevanza che condizionano il vivere sociale della collettività.

2. Sono escluse da consultazioni referendarie le materie attinenti alle leggi tributarie, penali ed elettorali.

3. Il procedimento dei referendum consultivi su materie di esclusiva competenza locale può essere indetto:

- a) su richiesta del Consiglio comunale.
- b) su richiesta di almeno il 15% dell'elettorato attivo del Comune;

4. Per quanto riguarda le procedure attuative, queste saranno stabilite da apposito regolamento.

5. I referendum consultivi non possono avere luogo in coincidenza di altre operazioni di voto e dell'onere finanziario per le spese di attuazione il Comune se ne dovrà far carico.

#### **Art. 41**

#### **Istanze, petizioni e proposte**

1. Gli elettori del Comune possono rivolgere istanze, petizioni e proposte al Consiglio e alla Giunta comunale relativamente ai problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.

2. Le istanze possono essere sottoscritte da uno o più elettori del Comune.

2 bis. Le proposte e le petizioni dovranno essere sottoscritte almeno da 1/10 degli elettori con firme autenticate con la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari.

2 ter. Il Consiglio comunale e la Giunta, entro 90 giorni dal ricevimento, se impossibilitati ad emanare provvedimenti concreti, con apposita deliberazione prenderanno atto del ricevimento dell'istanza o petizione precisando lo stato ed il programma del procedimento.

3. Tra l'Amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

### **CAPO III**

### **ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE**

#### **Art. 42**

#### **Principi generali**

1. Il Comune promuove le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini, con particolare riferimento a tutti coloro che prestano con proprio sacrificio volontario attività di protezione civile ed ogni altra attività utile alla Comunità. Tali forme associative vengono valorizzate attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo art. 44, l'accesso ai dati di cui è in possesso l'Amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazioni nel procedimento di formazione degli atti generali.

2. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal Consiglio comunale.

#### **Art. 43**

#### **Associazioni**

1. Il Comune riconosce le seguenti associazioni che attualmente operano nel territorio:

- a. Associazioni sportive, come strumento di base per la promozione di attività ludico-sportive e ricreative e comunque idonee a favorire attraverso la partecipazione popolare il raggiungimento degli obiettivi sociali dello sport;
- b. Associazione Alpini ed ex Combattenti, il ruolo di centro esponenziale di interessi differenziati, custodi di valori culturali, morali e di protezione civile;
- c. Associazione Pro-Loco, iniziative rivolte a favorire la valorizzazione turistica e culturale, iniziative rivolte a richiamare il movimento turistico verso il Comune e a migliorare le condizioni generali del soggiorno, iniziative rivolte al raggiungimento



degli obiettivi sociali del turismo, assistenza ed informazione turistica, attività ricreative, coordinamento di iniziative ed attività locali.

#### **Art. 44** **Incentivazioni**

1. Alle Associazioni ed agli Organismi di partecipazione il Comune assegna incentivazioni economiche nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio.

#### **Art. 45** **Promozione e tutela di forme della partecipazione dei cittadini**

1. L'Amministrazione comunale, per la gestione di particolari servizi, può promuovere la costituzione di appositi organismi determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione organismi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e la loro gestione.

2. Allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva il Comune promuove l'elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi e della Consulta dei ragazzi, che hanno il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: sport. Tempo libero, giochi, pubblica istruzione, rapporti con l'UNICEF.

3. Allo scopo di favorire la partecipazione degli anziani alla vita collettiva il Comune promuove l'istituzione della Consulta degli Anziani, che ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: attività socio assistenziali, tempo libero, cultura e spettacolo, rapporti con l'associazionismo.

4. Allo scopo di favorire la partecipazione di tutti i cittadini alla vita collettiva il Comune promuove l'elezione del Consiglio Comunale Maggiore, che ha il compito di deliberare in via consultiva in materia di politica ambientale, di cultura e di spettacolo.

5. Le modalità di elezione e di funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi, della Consulta dei giovani e degli Anziani e del Consiglio Comunale Maggiore sono stabilite in appositi regolamenti.

#### **Art. 46** **Onorificenze**

1. Il Comune istituisce l'Albo d'Oro delle persone che per meriti particolari ottengono apposito riconoscimento. La tenuta di detto Albo è disciplinata da specifico Regolamento.

### **CAPO IV** **DIRITTO DI ACCESSO**

#### **Art. 47** **Diritto di accesso**

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'Amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal Regolamento.

2. Sono sottratti al diritto di accessi gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

3. Il regolamento, oltre ad enunciare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e delle norme di organizzazione per il rilascio di copie.

**Art. 48**  
**Diritto di informazione**

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione e delle Istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste dal precedente articolo.
2. L'Ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali delle notificazioni e della pubblicazione all'Albo Pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
4. La Giunta Comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione del diritto di informazione.

**TITOLO VII**  
**FUNZIONI NORMATIVE**

**Art. 49**  
**Statuto**

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. È ammessa l'iniziativa da parte di almeno il 15% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune per proporre modificazioni allo Statuto, anche mediante un prospetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.
3. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

**Art. 50**  
**Regolamenti**

1. Il Comune emana regolamenti:
  - a) Nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo Statuto;
  - b) In tutte le altre materie di competenza comunale.
2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli Enti Locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi Statali e Regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate da soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascuno Consigliere ed ai Cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'art. 19 del presente Statuto.
5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
6. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della medesima deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

## **Art. 51**

### **Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute**

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nella legge 267 del 18.08.2000 ed in altre leggi e nello statuto stesso, entro 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

## **Art. 52**

### **Ordinanze**

1. Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.

2. Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.

3. Il Sindaco emana altresì nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 2 dell'Art. 54 del T.U.E.L. 267/2000. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

4. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.

5. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste dal precedente comma secondo.

## **Art. 53**

### **Norma transitoria ed entrata in vigore**

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle precedenti norme statutarie.

3. Il Consiglio approva entro 1 anno i regolamenti previsti dallo Statuto. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione, che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.